

Art. 14.

Il 17 giugno 2005 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 2,75% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 2 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2005

Il direttore: CANNATA

05A06015

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 maggio 2005.

Ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario Regione W, registrato al n. 0630, dell'impresa Syngenta Crop Protection Spa, a base di diquat, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI**

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 193, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2002, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di approvazione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 2001/18/CE e 2001/100/CE, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 2001/18/CE e 2001/100/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2001, di recepimento della direttiva 2001/21/CE della Commissione del 5 marzo 2001, relativo alla sostanza attiva diquat nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario indicato nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 20 novembre 2001, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visto il parere espresso in data 16 settembre 2004 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole alla ri-registrazione provvisoria di quei prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva iscritta in allegato I del citato decreto legislativo n. 194/1995 che hanno superato positivamente la fase di adeguamento alle condizioni di iscrizione, fino alla scadenza di iscrizione della sostanza attiva stessa;

Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale del 20 novembre 2001 che indica il 31 dicembre 2011 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva diquat nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che l'impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha presentato una documentazione redatta secondo l'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995 ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale del 20 novembre 2001;

Considerato altresì che è tuttora in corso l'esame di detta documentazione per la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995 del prodotto fitosanitario di cui trattasi;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 31 luglio 2011 il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame tuttora in corso;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, contenente la sostanza attiva diquat, è ri-registrato provvisoriamente fino al 31 luglio 2011 alle condizioni stabilite dalla direttiva di iscrizione della sostanza attiva diquat riportate in etichetta, fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni a cui perverrà la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995 del prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto.

2. È approvata quale parte integrante del decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto deve essere posto in commercio.

3. L'impresa medesima è tenuta a rietichettare od a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni di prodotto eventualmente giacente sia presso i magazzini di deposito sia presso gli esercizi di vendita e ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTO FITOSANITARIO A BASE DI DIQUAT
RI-REGISTRATO PROVVISORIAMENTE FINO AL 31 LUGLIO 2011

Nome prodotto	n. reg.	del	Impresa
Reglone W	0630	23/03/1976	SynGene Crop Protection S.p.a.

syngenta
REGLONE W
Diserbante-disseccante liquido
a base di DIQUAT

CAVITÀ
Cavità (n. 200) di
Cavità (n. 200) di
Cavità (n. 200) di

CAVITÀ
Cavità (n. 200) di
Cavità (n. 200) di
Cavità (n. 200) di

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.

Via Gallarate, 139 - MILANO

Stabilimento di produzione:
SOPRA - Bernay (Francia)

Registrazione Ministero della Sanità n. 0630 del 23.03.76

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

05A05789

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: 10 ml per ingestione sono la dose mortale-uomo. L'insorgenza della sintomatologia può essere immediata o ritardata; gli effetti immediati sono: vomito, dolori addominali, irritazione (fino a causticazione) della bocca, della trachea e dell'esofago, difficoltà nella deglutizione, diarrea. Gli effetti ritardati (2-3 giorni) possono essere a carico dei reni (oliguria), del fegato (ittero) ed infine del polmone (organo bersaglio principale) con ipossiemia, edema polmonare, con esito in fibrosi polmonare con insufficienza respiratoria.

Terapia: in caso di ingestione, ricoverare immediatamente il malato in ospedale dotato di reparto di rianimazione dopo averlo telefonico dell'ente che riceve. Indurre il vomito e lavare la bocca, lavare lo stomaco, eseguire il lavaggio gastrico e nel sangue, somministrare una soluzione al 10% di calcio gluconato e nel sangue, somministrare una soluzione al 10% di calcio gluconato per altre vie (cute e muscolare). In caso di opistotono ad abbassamento per abbassamento del livello di coscienza, somministrare un corso di ossigeno.

PRECAUZIONI
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

FITOTOSSICITÀ

Tra i danni di un diserbante-disseccante ad azione sulla clorofilla può arrecare danno a tutte le parti verdi o non ancora bene lignificate delle colture erbacee ed arboree. Pertanto deve essere impiegato solo per i casi indicati.

RISCHI DI NOCIVITÀ

È nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame. La lepre è particolarmente sensibile, perciò, tenendo conto delle sue abitudini nutrizionali, si consiglia, in caso di zone di caccia, di eseguire il trattamento al mattino durante le prime ore di lavoro.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

REGLONE W è un formulato liquido a base di Diquat con azione diserbante-disseccante; ha le seguenti caratteristiche e proprietà: Distrugge rapidamente le parti verdi delle piante trattate. Non lascia residui fitotossici nel terreno perché totalmente disattivato a contatto del suolo. Non agisce sulle parti legnose delle colture. Utilizzabile sia su terreno bagnato, sia dopo prolungata siccità. Resistente alla pioggia caduta anche subito dopo il trattamento.

Applicabile in qualsiasi periodo dell'anno, in quanto agisce indipendentemente dalla temperatura.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Il trattamento deve essere effettuato in presenza della vegetazione infestante; per l'esecuzione dello stesso si consiglia l'impiego di attrezzature dotate di getto controllato ed uniforme. In generale la dose va disciolta in 300-800 litri di acqua e più, tenendo conto dello sviluppo delle infestanti da trattare, e distribuita su un ettaro di terreno. Impiegare solo acqua pulita, perché REGLONE W si dissolva in acque fortemente torbide.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI (riferite ad ettaro)

- DISERBI**
- It 3-3-5: diserbo totale e parziale: diserbo controllato e non-coltura in vigneto, frutteto, agrumeto e colture arboree in genere; preparazione e conservazione delle piazzole in oliveto;
 - It 2-4: diserbo vivai: diserbo pre-semina, pre-trapianto, pre-emergenza; lotta contro la cuscuta; diserbo interfilare e interparcellare delle colture industriali, orticole e floreali; diserbo asparagiale;
 - It 2-5-3-3: diserbo erba medica (escluso anno di impianto);
 - It 3-3-5: diserbo maïs e semina senza aratura (sod-seeding).

APPLICAZIONI SPECIALI

- It 5-6-5: miglioramento pascoli (v. apposito bollettino).

Nota bene - È vietato l'impiego diretto sui foraggi.

DISSECCAMENTI

- It 1-2-1-6: disseccamento riso da seme;
- It 1-6-3-3: disseccamento colture da seme, quali erba medica, maïs, grano; disseccamento piante da fibra.

Da non applicare con mezzi aerei.

IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE

Può essere applicato con tutti i tipi di attrezzature: si consiglia l'uso degli atomizzatori, per evitare sia la dispersione con danno alle parti verdi e a quelle non ancora ben lignificate di tutte le colture erbacee ed arboree, sia l'inalazione da parte degli operatori.

Si consiglia l'uso di maschere protettive per evitare a quest'ultimo inconveniente.

COMPATIBILITÀ

È compatibile con altri diserbanti.
È sempre consigliabile usare le miscele subito dopo la loro preparazione.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta. **DA NON VENDERSI SFUSO**

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente